

Legge 6 dicembre 1993, n. 509

“ Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile “.

(GU del 10 dicembre 1993, n. 289)

in vigore dal: 25-12-1993

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Definizione delle munizioni commerciali per uso civile e controllo delle medesime)

1. Le munizioni per uso civile assoggettate a controllo ai sensi della presente legge sono quelle di qualunque tipo e calibro, fabbricate in Italia e destinate all'impiego nelle armi classificate comuni a norma dell' della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, comprese le munizioni a salve, nonche' quelle destinate agli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive.
2. Le munizioni di cui al comma 1 debbono essere sottoposte a controllo conformemente alle prescrizioni della presente legge ed alle decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), istituita con la Convenzione internazionale di Bruxelles del 1 luglio 1969, di cui e' stata autorizzata la ratifica con la legge 12 dicembre 1973, n. 993.
3. Le decisioni di cui al comma 2, con gli allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante, decorso il termine di sei mesi previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento della CIP allegato alla Convenzione di cui alla citata legge 12 dicembre 1973, n. 993, sono rese esecutive con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'interno, che deve provvedere entro il termine perentorio di quindici giorni.
4. Sono altresì sottoposte ai controlli previsti dalla presente legge le munizioni comunque provenienti dall'estero e non provviste di uno dei contrassegni di controllo riconosciuti in Italia a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, della Convenzione di cui alla citata legge 12 dicembre 1973, n. 993.
5. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, le parole: "nonche' le armi tipo guerra" sono sostituite dalle seguenti: "le armi a salve, le armi tipo guerra".

6. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive devono essere sottoposti a prova presso

il Banco nazionale di prova secondo la normativa internazionale adottata dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) con decisioni CIP XV-8 del 1978 e CIP XVI-6 del 1980, e successivi emendamenti".

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Il testo dell' della legge n. 110/1975 (**Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi**), come da ultimo modificato dall' del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, e' il seguente:

"Art. 2 (Armi e munizioni comuni da sparo). -

Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art. 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:

i) fucili anche semiautomatici con una o piu' canne ad anima liscia;

ii) fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;

iii) fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;

d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;

ii) fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;

le rivoltelle a rotazione;

le pistole a funzionamento semiautomatico;

h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890.

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da bersaglio da sala', o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all' escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuata le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.

Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego e' previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attivita' di protezione civile".

La legge n. 993/1973 reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, con regolamento e annessi I e II, adottata a Bruxelles il 1 luglio 1969".

Il testo dell'art. 8 del regolamento della CIP allegato alla convenzione di cui alla citata legge n. 993/1973, e' il seguente:

"Art. 8. - 1. Le decisioni entrano in vigore se nei sei mesi che seguono la notifica prevista dal paragrafo 2 dell', nessuna delle Parti contraenti si oppone o formula riserve presso il Governo del Regno del Belgio.

Se una Parte contraente si oppone a una decisione, questa non avra' efficacia nei confronti delle altre Parti contraenti.

In caso di riserve formulate da una Parte contraente nei confronti di una decisione, quest'ultima entra in vigore soltanto se la detta Parte contraente ritira le proprie riserve.

La data del ricevimento della notifica indirizzata al Governo del Regno del Belgio viene considerata come data di ritiro.

Il Governo del Regno del Belgio informa la Commissione internazionale permanente di ogni opposizione, riserva o ritiro di una riserva.

2. In caso di decisioni prese dalla Commissione, in conformita' del paragrafo 7 dell'articolo I della convenzione, la Parte contraente il cui o i cui punzoni di prova non siano riconosciuti e debbano essere depennati dalla tabella ufficiale, non e' autorizzata a fare opposizione ne' a formulare riserve".

- Il testo dell'art. 1 della convenzione di cui alla citata legge n. 993/1973 e' il seguente:

"Art. 1. - Viene istituita una commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili, qui appresso indicata Commissione internazionale permanente, abbreviata con la sigla CIP. Essa ha il compito:

1) di scegliere, da un lato, gli apparecchi che serviranno da campione per la misurazione della pressione di tiro e, dall'altro, i procedimenti di misurazione che i servizi ufficiali dovranno utilizzare per determinare, nel modo piu' pratico e preciso, la pressione sviluppata dalle cartucce da tiro e da prova:

nelle armi da caccia, da tiro, da difesa, ad eccezione delle armi destinate alla guerra terrestre, navale o aerea; tuttavia le Parti contraenti hanno la facolta' di utilizzare per tutte o per una parte di queste ultime armi, gli strumenti ed i procedimenti di misurazione adottati;

in tutti gli altri dispositivi portatili, armi od apparecchi a scopi industriali o professionali non menzionati in precedenza e che utilizzano una carica di esplosivo per la propulsione, sia di un proiettile, sia di qualsivoglia elemento meccanico e la cui prova sia riconosciuta necessaria dalla Commissione internazionale permanente.

Detti apparecchi saranno denominati "apparecchi campione".

2) di determinare la natura e le modalita' di esecuzione delle prove ufficiali alle quali dovranno, per offrire ogni garanzia di sicurezza, essere sottoposte le armi o gli apparecchi indicati ai paragrafi 1), a) e b). Dette prove saranno designate con l'espressione "prove campione";

3) di apportare agli apparecchi campione di misurazione, ai metodi d'impiego ad essi relativi nonche' alle prove campione, tutti i perfezionamenti, modifiche o complementi richiesti dal progresso della metrologia, della fabbricazione delle armi da fuoco portatili e degli apparecchi a scopi industriali o professionali, nonche' delle loro munizioni;

4) di ricercare l'unificazione delle dimensioni della camera di cartuccia delle armi da fuoco poste in commercio e le modalita' di controllo e di prova delle loro munizioni;

5) di esaminare le leggi e i regolamenti relativi alla prova ufficiale delle armi da fuoco portatili emanate dai Governi contraenti al fine di accertare che siano conformi alle disposizioni adottate in applicazione del precedente paragrafo 2);

6) di dichiarare in quali Stati contraenti la esecuzione delle prove corrisponda alla prova campione di cui al paragrafo 2) e di pubblicare una tabella riprodotte i modelli dei punzoni utilizzati dai Banchi di prova ufficiali dei detti Stati sia attualmente sia a partire dalla firma della convenzione del 15 luglio 1914;

7) di ritirare la dichiarazione di cui al precedente paragrafo 6) e di modificare la tabella ove non siano piu' soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6)".

- Il testo dell'art. 1 della legge n. 186/1970 (Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portatili), come da ultimo modificato dalla legge n. 110/1975, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

"Art. 1. - Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensioni fabbricate in Italia, le armi a salve, le armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere allestite a nuovo o modificate ad uso caccia da ditte private e per la vendita a privati, debbono essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova del Gardone Val Trompia (Brescia) istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 20, modificato con regio decreto 15 novembre 1925, o di sua sezione che dovesse eventualmente costituirsi in altra localita'.

La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su ogni singola arma, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita; occorrendo, dal Banco o dalla sezione predetta, puo' essere rilasciato anche un certificato per l'arma o le armi provate, di pertinenza di una singola ditta.

Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta prova, qualora non portino il marchio della prova gia' subita presso un Banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato Banco ufficiale.

Gli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive devono essere sottoposti a prova presso il Banco nazionale di prova secondo la normativa internazionale adottata dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) con decisioni CIP XV-8 del 1978 e CIP XVI-6 del 1980, e successivi emendamenti".

Art. 2

(Contenuto del controllo)

1. Il controllo delle munizioni comprende: prende:

a) la verifica dell'esistenza dei marchi distintivi sulle unita'

di imballaggio elementare;

b) la verifica dell'esistenza dei marchi distintivi su ciascuna cartuccia;

la verifica della conformita' delle caratteristiche dimensionali;

la verifica della pressione media delle cartucce o dei parametri equivalenti nel caso di munizioni speciali;

la verifica della sicurezza di funzionamento.

Art. 3

(Indicazione obbligatoria sulla unita' di imballaggio elementare)

1. Le munizioni messe in commercio o comunque consegnate a terzi devono essere contenute in un imballaggio appropriato.
2. L'unita' di imballaggio elementare deve essere opportunamente chiusa e deve portare le seguenti indicazioni:
 - a) il nome o marchio di fabbrica del produttore o di colui per il quale le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di conformita' alle prescrizioni;
 - b) la denominazione commerciale o la denominazione secondo le norme;il numero di identificazione del lotto e la quantita' di cartucce in ogni imballaggio elementare;
per le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni, di cui alla decisione CIP XVI-5, n. 2, una indicazione supplementare che avverta con chiarezza ed a caratteri indelebili che trattasi di munizioni da utilizzare esclusivamente con armi che abbiano subito favorevolmente la prova superiore;
- e) il contrassegno di controllo attestante che le munizioni sono state controllate conformemente alle prescrizioni della presente legge nonche' alle decisioni della CIP, indicate all'articolo 1, comma 2.

Art 4.

(Indicazioni distintive delle cartucce)

1. Su ogni cartuccia devono essere impresse le seguenti indicazioni:
l'identificazione del fabbricante della cartuccia o di chi ne assume la garanzia (marchio di origine o marchio di fabbricazione);
sui fondelli delle munizioni a percussione centrale il calibro o la denominazione commerciale delle munizioni stesse;
per le munizioni a pallini a percussione centrale, il diametro o la numerazione dei pallini e la lunghezza del bossolo se questa oltrepassi i 65 millimetri per i calibri 20 e superiori, ovvero i 63,5 millimetri per i calibri 24 ed inferiori.
2. Le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni devono essere identificabili mediante zigrinatura del fondello o mediante una colorazione caratteristica o con altri mezzi opportuni.

Art. 5

(Conformita' alle prescrizioni della Commissione internazionale permanente)

1. Il controllo delle dimensioni delle munizioni, delle pressioni medie delle cartucce o dei parametri equivalenti nel caso di munizioni speciali, nonche' della sicurezza di funzionamento si effettua secondo le prescrizioni delle decisioni della CIP entrate in vigore a norma dell', paragrafo 1, primo comma, del citato regolamento della CIP allegato alla Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, saranno fissate le modalita' di controllo e la quantita' delle produzioni non in serie di cartucce da caccia a pallini a percussione centrale destinate unicamente al mercato interno, fermi in ogni caso il rispetto dei limiti di pressione stabiliti dalla CIP e l'apposizione, sulle unita' di imballaggio elementare, delle indicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), e, sulle cartucce, delle indicazioni distintive previste all'articolo 4.

Nota all'art. 5:

- Per il testo dell' del citato regolamento della CIP allegato alla convenzione di cui alla legge n. 993/1973, si veda nelle note all'art. 1.

Art. 6

(Organi nazionali competenti per la prova delle munizioni commerciali)

1. Organi nazionali competenti ad effettuare le prove in conformita' alle prescrizioni della presente legge ed alle decisioni della CIP di cui all'articolo 1, comma 2, sono il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) o le sezioni del Banco stesso

che dovessero costituirsi in altre localita' a norma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, come integrato dall'articolo 2 della legge 14 marzo 1968, n. 317.

2. Ai fini dell'espletamento delle prove indicate al comma 1 i delegati del Banco nazionale di prova possono effettuare il prelievo di munizioni di qualsiasi tipo e provenienza, sia presso fabbricanti e importatori, sia presso ciascuna armeria o ciascun punto di vendita. I delegati del Banco nazionale di prova trovando impedimenti durante i prelievi di munizioni possono chiedere l'intervento della forza pubblica.

3. Ai fini dell'esecuzione dei controlli di fabbricazione, il Banco nazionale di prova puo' abilitare i fabbricanti o gli importatori purché soddisfino alle condizioni di idoneita' previste.

4. Ai soli fini del controllo di fabbricazione il Banco nazionale di prova puo' delegare organismi associativi all'uopo autorizzati.

5. I soggetti abilitati e delegati di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo operano sotto la vigilanza del Banco nazionale di prova

6. Gli oneri relativi all'abilitazione dei fabbricanti, degli importatori e degli organismi associativi per il controllo di fabbricazione ed i successivi controlli periodici obbligatori previsti dalla CIP, nonché il controllo di tipo delle munizioni,

7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, verra' emanato un regolamento concernente le modalita' per i prelievi ispettivi effettuati presso i fabbricanti, i caricatori, i depositi o punti di vendita, nonché quelle relative al rimborso per le munizioni prelevate.

Nota all'art. 6:

- Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 186/1960, così come integrato all'art. 2 della legge n. 317/1968, è il seguente:

"**Art. 2.** - Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per la difesa, possono essere istituite sezioni del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia per la prova di armi da fuoco portatili in altre localita' dove l'industria di dette armi assumesse una importanza particolare. Detto decreto deve stabilire se la spesa per l'impianto e per il funzionamento della sezione - in quanto non possa essere fronteggiata con le sue proprie entrate - è a carico degli enti e delle associazioni che hanno preso l'iniziativa della sua istituzione e che hanno deliberato di contribuire al suo mantenimento.

Il consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia puo' chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le armi da fuoco portatili siano sottoposte a prova presso la stabilimento di produzione, qualora l'impresa interessata disponga, e metta a esclusiva e completa disposizione del Banco o della sezione, di locali attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo a giudizio insindacabile del Banco o della sezione.

Il regolamento amministrativo e tecnico del Banco di prova deve essere sottoposto all'approvazione del Ministro per l'industria e commercio il quale provvede con suo decreto, previa intesa col Ministro per la difesa".

Art. 7

(Soggetti autorizzati all'apposizione del contrassegno e modalita' per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Le operazioni di controllo e di apposizione del contrassegno su ogni unita' di imballaggio elementare sono effettuate sotto la sorveglianza del Banco nazionale di prova, ferma la responsabilita' del fabbricante delle munizioni per ogni difetto delle medesime, delle apparecchiature utilizzate per il controllo e dello svolgimento delle operazioni.

2. Possono essere autorizzati all'apposizione del contrassegno, oltre ai fabbricanti di munizioni, anche gli importatori che pongano in commercio munizioni prodotte in uno Stato non aderente alla Convenzione indicata all'articolo 1. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 8 previo accertamento dei requisiti appresso indicati:

- a) che il richiedente posseda gli apparecchi di misura delle dimensioni, delle pressioni o dei parametri equivalenti per il tipo di munizioni e disponga del personale capace di utilizzarli, oppure abbia affidato il controllo della sua produzione ad una autorita' riconosciuta;
- b) che i controlli abbiano dimostrato che le munizioni fabbricate sono conformi alle prescrizioni previste dalla presente legge ed alle decisioni, compresi gli allegati tecnici, adottate dalla CIP, di cui al comma 2 dell'art. 1.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' revocata qualora vengano meno le condizioni ivi previste.
4. Nell'esercizio dei suoi poteri di sorveglianza, il direttore del Banco nazionale di prova puo', con effetto immediato, inibire l'apposizione del contrassegno su lotti giudicati non conformi ai requisiti prescritti.
5. Il provvedimento puo' essere impugnato, entro trenta giorni, innanzi alla Commissione di cui all'.

Art. 8

(Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' costituita una Commissione composta dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato quale presidente, dal direttore del Banco nazionale di prova o da un suo delegato e da tre esperti in materia di munizioni, armi o polveri propellenti.
2. I componenti della Commissione sono nominati, per la durata di un quinquennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono essere riconfermati.
3. La Commissione ha il compito di determinare le caratteristiche del contrassegno di controllo e di stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso; di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o agli importatori di cui al comma 2 dell'articolo 7; di procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle sue funzioni.
4. La Commissione svolge altresì funzioni consultive circa il recepimento delle decisioni della CIP ed esprime parere motivato ai fini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del citato regolamento allegato alla Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, per le decisioni adottate dalla CIP successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La Commissione esprime inoltre parere sui provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all', nonché sulla definizione delle tariffe di cui all', comma 1.
6. All'onere per il funzionamento della Commissione quantificato in lire 10 milioni annui si provvede a valere sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1994 e 1995.

Nota all'art. 8:

- Per il testo dell'art. 8 del regolamento allegato alla convenzione di cui alla citata legge n. 993/1973, si veda nelle note all'art. 1.

Art. 9

(Vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato)

1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni poste con la presente legge e con le decisioni della CIP, di cui al comma 2 dell'articolo 1, spettano al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Ove si constati che uno o piu' lotti di munizioni, provvisti del contrassegno di controllo, non siano rispondenti ai requisiti prescritti, previo l'espletamento di una ulteriore prova presso il Banco nazionale di prova, e' disposto il ritiro del lotto o dei lotti dal commercio. Il provvedimento e' adottato, senza indugio, dal direttore del Banco nazionale di prova.

3. Qualora la difformità dei requisiti di cui al comma 2 riguardi unicamente eccesso di pressioni, o parametri equivalenti, il fabbricante può essere autorizzato a rimettere in vendita le munizioni dopo aver apposto le indicazioni previste per le munizioni da caccia a pallini per armi ad anima liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni che sviluppano pressioni superiori a quelle normali.

4. Nel caso di ritiro del lotto o dei lotti dal commercio il direttore del Banco nazionale di prova comunica il provvedimento al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla Commissione di cui all'articolo 8 ed all'ufficio permanente della CIP, fornendo tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei lotti stessi.

Art. 10

(Nuova denominazione del Banco nazionale di prova ed integrazione del consiglio di amministrazione del Banco stesso)

1. In relazione alle nuove attribuzioni previste dalla presente legge, il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia assume la denominazione di "Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali".

2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612, fanno Parte del consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova anche un rappresentante degli industriali fabbricanti di munizioni, un rappresentante degli artigiani fabbricanti di munizioni e un rappresentante dei fabbricanti di componenti di munizioni.

Nota all'art. 10:

- Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 1612/1964 (Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 23 febbraio 1960, n. 186, che contiene modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili) è il seguente:

"**Art. 2.** - Il Banco nazionale di prova è retto da un consiglio di amministrazione e funziona sotto la responsabilità di un direttore.

Il consiglio di amministrazione nominato dal Ministro per l'industria ed il commercio, è composto di:

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

un rappresentante del Ministero della difesa-Esercito;

un rappresentante della camera di commercio, industria ed agricoltura di Brescia;

un rappresentante del comune di Brescia;

un rappresentante del comune di Gardone Val Trompia;

due rappresentanti degli industriali fabbricanti di armi;

un rappresentante degli artigiani fabbricanti di armi;

un rappresentante per ciascuna delle camere di commercio, industria ed agricoltura delle province in cui abbiano sede sezioni del Banco.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente.

I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Il direttore del Banco partecipa alle riunioni del consiglio con voto consultivo ed ha le funzioni di segretario.

Il consiglio si raduna in seduta ordinaria due volte all'anno, entro il mese di marzo e di ottobre, per l'approvazione rispettivamente del conto consuntivo e del bilancio preventivo del Banco. È convocato in seduta straordinaria ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto del presidente".

Art. 11

(Finanziamento del Banco di prova)

1. Le tariffe per il controllo delle munizioni commerciali previsto dalla presente legge sono determinate secondo le modalità stabilite

dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8.

2. Per far fronte alle esigenze di adeguamento organizzativo e agli oneri derivanti dalla prima attuazione della presente legge, al Banco nazionale di prova viene concesso in via straordinaria un contributo di lire 1 miliardo per l'anno 1993.

3. Il programma di utilizzazione del contributo di cui al comma 2 sarà preventivamente sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fissa con proprio decreto le procedure di erogazione.
4. All'onere di lire 1 miliardo derivante per l'anno 1993 dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 si provvede a valere sul capitolo 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nota all'art. 11:

- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 186/1960 è il seguente:

"**Art. 3.** - Le tariffe per le prove delle armi da fuoco soggette alle disposizioni della presente legge sono stabilite dal Ministro per l'industria e commercio, su proposta del consiglio di amministrazione del Banco, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di spese generali ad esso imputabili".

Art. 12
(Sanzioni)

1. Chiunque commerci, esponga in vendita o detenga, in negozi o relativi magazzini, munizioni soggette a prova che risultino sprovviste del contrassegno o che non abbiano superato la prova è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5 milioni.
2. Per i fabbricanti e gli importatori, autorizzati ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, che mettano in commercio munizioni senza contrassegno o che non abbiano superato la prova è prevista la revoca temporanea della licenza fino ad un periodo di dodici mesi e la revoca definitiva in caso di reiterazione della medesima infrazione.
3. Per le altre violazioni alle norme della presente legge, senza pregiudizio della procedura prevista dall'articolo 9 per le munizioni provviste del contrassegno di controllo ma non conformi alle prescrizioni tecniche, si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2 milioni.
4. Le sanzioni vengono irrogate dagli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA), competenti per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
5. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche nel caso di mancata osservanza dei limiti di pressione stabiliti dalla CIP, di mancata applicazione dei contrassegni previsti all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d) e di mancata applicazione delle indicazioni distintive di cui all'articolo 4 relativamente alle cartucce di cui al comma 2 dell'articolo 5.

Nota all'art. 12:

- La legge n. 689/1981 reca: "Modifiche al sistema penale".

Art. 13
(Rinvio alla normativa vigente in materia di munizioni)

1. Restano ferme le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, penali e di pubblica sicurezza, compresa la legislazione speciale, in materia di fabbricazione, importazione ed esportazione, anche temporanea, commercio, acquisto e vendita, detenzione e cessione a qualunque titolo della detenzione medesima, deposito, trasporto, porto, nonché intermediazione, aventi ad oggetto le munizioni di qualsiasi genere.

Art. 14
(Norma transitoria)

1. Restano valide le autorizzazioni per l'applicazione del contrassegno rilasciate dal Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25

settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 21 ottobre 1981.

3. Il Banco nazionale di prova e' tenuto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere copia delle autorizzazioni rilasciate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' **6 dicembre 1993**

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: **CONSO**

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1094):

Presentato dal sen. PAIRE ed altri il 23 marzo 1993.

Assegnato alla 10a commissione (Industria), in sede referente, il 13 maggio 1993, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 3a, 4a e 5a.

Esaminato dalla 10a commissione, in sede referente, il 24, 30 giugno 1993; 1, 13, 14 luglio 1993; 4 agosto 1993.

Assegnato nuovamente alla 10a commissione, in sede deliberante, il 6 agosto 1993.

Esaminato dalla 10a commissione, in sede deliberante, e approvato il 14 settembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3141):

Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive), in sede legislativa, il 30 settembre 1993, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, V e XI.

Esaminato dalla X commissione il 13, 21 ottobre 1993 e approvato, con modificazioni, il 28 ottobre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1094/ B):

Assegnato alla 10a commissione (Industria), in sede deliberante, l'8 novembre 1993, con parere della commissione 5a.

Esaminato dalla 10a commissione il 25 novembre 1993 e approvato il 1 dicembre 1993.